

PROVINCIA DI VENEZIA COMUNE DI VIGONOVO



KOLLANT S.R.L.

SITO INDUSTIALE DI VIA C. COLOMBO, 7/7

PROGETTO PER LA SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI ASPIRAZIONE DEL REPARTO TOPICIDI GRANULARI

RELAZIONE ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA'
DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA



Dr. Geol. R. Artioli

Settembre 2023



INDICE

1	INT	INTRODUZIONE		
2	INQUADRAMENTO NORMATIVO			
3	DE	SCRIZIONE DEL SITO E DEL PROGETTO	8	
	3.1 3.2	Descrizione dell'area di intervento		
4	DE	SCRIZIONE SIC/ZPS E INTERAZIONI CON LA PIANIFICAZIONE VIGENTE	18	
5	VALUTAZIONE DELL'INTERAZIONE DEL PROGETTO CON I SITI			
	DEL	LA RETE NATURA 2000	24	
6	CO	NCLUSIONI	25	



1 INTRODUZIONE

Il presente studio è stato svolto su incarico del committente società Kollant S.r.I. a supporto dell'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) ai sensi dell'art. 29-OCTIES C.3 lett. B) del D.LGS. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto sito nel Comune di Vigonovo (VE), in Via Colombo n. 7/7° catastalmente individuato al N.C.T. foglio 2, mappale 54.

La presente relazione costituisce il documento di verifica di assoggettabilità a VINCA dell'intervento sopra indicato, secondo le modalità previste dalla Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 1400/2017.

La Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 1400/2017 prevede che, in presenza di determinate fattispecie, i progetti possano essere esclusi della procedura di valutazione di incidenza. In aggiunta a detta casistica, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Secondo la Delibera regionale, in tutte le ipotesi di non necessità, il proponente di piani, progetti o interventi dichiara, secondo uno specifico modello riportato nell'allegato E della Delibera, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza.

Lo studio di seguito illustrato, per la rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza di cui sopra, ha condotto una stima della significatività dei potenziali effetti derivanti dagli interventi previsti sugli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000 (Habitat in All. I della Dir. 92/43/CEE e specie in All. I della Dir. 2009/147/CE e in All. II e IV della Dir. 92/43/CEE).



2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

Con la Delibera della Giunta Regionale n° 1400 del 29 agosto 2017 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida Metodologica per la Valutazione di Incidenza. Procedure e modalità operative", la Regione del Veneto stabilisce le nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 93/43/CEE e del D.P.R. 357/1997 in materia di Valutazione di Incidenza (VINCA).

Questa delibera, attraverso la "Guida Metodologica per la Valutazione di Incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE" (Allegato A) definisce gli aspetti procedurali e le linee di indirizzo per la stesura del documento di valutazione di incidenza e per il successivo esame di questa da parte dell'autorità competente.

Nell'Allegato A della citata Direttiva viene evidenziata la nuova elencazione dei casi tassativi in cui la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi può essere considerata non necessaria, vista la presenza di peculiari caratteristiche o del soddisfacimento di determinati presupposti.

La nuova guida metodologica determina la riduzione degli adempimenti amministrativi e la celerità del procedimento amministrativo volto all'approvazione di piani, progetti e interventi.

Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee la valutazione dell'incidenza è necessaria per "qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione" dei siti della rete Natura 2000 "ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti" tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti.

Conseguentemente secondo l'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29 agosto 2017 i casi relativi a piani, progetti e interventi per i quali, singolarmente o congiuntamente ad altri piani non è necessaria la valutazione di incidenza sono i seguenti:

- a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura
 2000 e previsti dai Piani di Gestione;
- b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza autorizzati.



Ciò posto, si elencano i casi relativi a piani, progetti e interventi per i quali, singolarmente o congiuntamente ad altri piani non e necessaria la valutazione di incidenza:

- 1. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
- 2. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
- 3. modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta "Variante Verde", ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. "7 Varianti verdi" della L.R. 04/2015, per la riclassificazione di aree edificabili;
- 4. rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
- 5. rinnovo di autorizzazioni e concessioni, che non comportino modifiche sostanziali, di opere realizzate prima del 24 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DPR n. 357/1997;
- 6. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, anche con modifica della destinazione d'uso, purché non comportino aumento di superficie occupata al suolo o di volumetria;
- 7. piani, progetti, interventi finalizzati all'individuazione e abbattimento delle barriere architettoniche su edifici e strutture esistenti, senza aumento di superficie occupata al suolo;
- 8. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
- 9. interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali, con esclusione degli interventi su contesti di parchi o boschi naturali o su altri elementi naturali autoctoni o storici;
- 10. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito



favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;

- 11. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- 12. piani e programmi finanziari che non prevedono la precisa e puntuale localizzazione territoriale delle misure e delle azioni, fermo restando che la procedura si applica a tutti i piani, progetti e interventi che da tali programmi derivino;
- 13. installazione di impianti fotovoltaici o solari termici aderenti o integrati e localizzati sugli edifici esistenti o loro pertinenze, in assenza di nuova occupazione di suolo;
- 14. interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, in assenza di nuova occupazione di suolo;
- 15. installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica esclusivamente da fonti rinnovabili in edifici o aree di pertinenza degli stessi;
- 16. pratiche agricole e colturali ricorrenti su aree già coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali eventualmente presenti in loco, quali siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc., né aumenti delle superfici precedentemente già interessate dalle succitate pratiche agricole e colturali;
- 17. miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascolo mediante il taglio delle piante infestanti e di quelle arboree ed arbustive di crescita spontanea, costituenti formazione vegetale non ancora classificabile come "bosco", effettuato al di fuori del periodo riproduttivo delle specie presenti nell'area;
- 18. interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o habitat di specie, che non necessitino per la loro esecuzione dell'apertura di nuove piste,



strade e sentieri e che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi quali scavi e sbancamenti;

- 19. interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque;
- 20. interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente;
- 21. opere di scavo e reinterro limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee poste esclusivamente e limitatamente in corrispondenza della viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro e senza l'occupazione di suolo naturale al di fuori di tale viabilità esistente e che non interessino habitat o habitat di specie;
- 22. manifestazioni podistiche e ciclistiche e altre manifestazioni sportive, purché con l'utilizzo esclusivamente di strade o piste o aree attrezzate esistenti;
- 23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

In aggiunta a quanto sopra indicato, ai sensi del menzionato art. 6 paragrafo 3, della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. Per modifiche non sostanziali o non significative, di cui al precedente elenco puntato, si intendono quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell'area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento, l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), la determinazione di nuovi fattori di cui all'allegato B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni impartite dall'autorità competente per la valutazione di incidenza e contenute nell'atto di autorizzazione.

Per gli interventi in progetto non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibili all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2 lettera b punto 23 della D.G.R. n° 1400 del 2017.



Secondo la normativa "nella sola ipotesi di cui al punto 23, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve essere presentata, pena improcedibilità e conseguente archiviazione dell'istanza, una "relazione tecnica" finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto, l'intervento proposto non possa arrecare effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000 considerati".

Il presente elaborato costituisce la relazione tecnica richiesta dalla normativa.

In sintesi, i riferimenti normativi e la documentazione tecnica presi in considerazione sono di seguito elencati:

- Direttiva Comunitaria nº 92/43/CEE,
- Direttiva Comunitaria nº 2009/147/CEE,
- Direttiva Comunitaria nº 92/43/CEE,
- D.P.R. n° 357 ss.mm.ii. del 08/09/1997,
- D.G.R. n° 1400 del 29 agosto 2017,
- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Vigonovo,
- Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Vigonovo.



3 DESCRIZIONE DEL SITO E DEL PROGETTO

Nel presente capitolo vengono individuate ed illustrate le principali caratteristiche relative sia all'ubicazione del sito industriale in esame, sia al progetto di intervento previsto.

3.1 Descrizione dell'area di intervento

Il Comune di Vigonovo ricade in una posizione territoriale strategica, in uscita dall'importante area produttiva di Padova Est, vicina a strategiche infrastrutture quali l'autostrada A13 ed il sistema delle tangenziali.

Il territorio comunale presenta eccellenze ambientali e paesaggistiche, legate principalmente al sistema fluviale Brenta-Piovego-Idrovia. Il tessuto insediativo è caratterizzato ed impreziosito da elementi di grande pregio architettonico e culturale sparsi sul territorio comunale quali centri storici, ville venete, edifici di notevole interesse storicotestimoniale, ambiti naturalistici di tutela, ambiti integri di paesaggio agricolo, e altre presenze caratterizzanti da integrare in sistemi organizzati e preordinati ad un turismo sostenibile.

Lo stabilimento Kollant S.r.l. è definito al foglio 2, mappale 54 del Comune di Vigonovo e occupa una superficie complessiva di 16.270 m² della quale 6.444 m² risultano coperti.

L'insediamento confina:

- A nord confina con Via C. Colombo e con qualche abitazione residenziale;
- A Est confina con un ruscello che confluisce nel Piovego e con Villa Comparin e il suo parco;
- A Sud confina con un ruscello che confluisce nel Piovego e poi con area industriale.

Si tratta di un territorio essenzialmente agricolo, ma nel quale sono anche sviluppate diverse aziende industriali e artigianali.






Fig. 3.1 - Inquadramento geografico del sito in esame.

Di seguito viene riportato l'inquadramento catastale (Fig. 3.2) e foto aereo (Fig. 3.3) dell'area di intervento.




Fig. 3.2 – Estratto di mappa (evidenziata in rosso l'area oggetto di indagine).



Fig. 3.3 – Immagine satellitare Landsat (evidenziata in rosso l'area oggetto d'indagine).

3.2 Descrizione del progetto di intervento

La società Kollant S.r.I. con sede legale e unità produttiva ubicata di via C. Colombo, n. 7/7A – 30030 - Vigonovo (VE) è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto n° 152 del 30/10/2007 per la quale è stata presentata Domanda di Rinnovo in data 28/10/2019.

L'attività svolta presso l'installazione è individuata nelle categorie di attività industriali descritte al punto 4.3 (Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio - fertilizzanti semplici o composti) e al punto 4.4 (Fabbricazione di prodotti fitosanitari o biocidi) dell'allegato VIII al decreto legislativo 152/2006 così come modificato dal decreto legislativo 46/2014. In particolare, si tratta di produzione di fitosanitari, presidi medico-chirurgici (biocidi), concimi, prodotti chimici in genere per l'agricoltura, l'hobbistica, la disinfestazione civile ed industriale.

La Kollant S.r.I. è specializzata nella produzione e nel confezionamento di topicidi granulari.



Le varie fasi delle varie produzioni prevedono l'utilizzo di miscelatori e macchine per il confezionamento. I prodotti utilizzati sono farine vegetali, principi attivi quali: brodifacoum, difenacoum, bromadiolone.

L'area è circondata da un piazzale chiuso con la presenza di cancelli automatici.

L'azienda insiste su due fabbricati industriali principali, di cui la superficie totale del Fabbricato A è di 3.582 m², mentre quella totale del Fabbricato B è di 2.862 m², all'interno dei quali sono presenti i settori operativi di seguito elencati.

Fabbricato A:

- AREA PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO TOPICIDI E TOPICIDI ESCA FRESCA
- AREA PRODUZIONE (MISCELAZIONE) COLLE
- AREA CONFEZIONAMENTO COLLE
- AREA PRODUZIONE CALANDRA
- CERE E COLLE VINILICHE
- AREA PRODUZIONE CERE E COLLE VINILICHE
- MAGAZZINO
- OFFICINA

Fabbricato B:

- TOPICIDI OVULI E GRANAGLIE
- AREA TOPICIDI (OVULI).
- AREA TOPICIDI (GRANAGLIE)
- AREA PMC-PRESIDI MEDICO CHIRURGICI (AREA PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO TOPICIDI E TOPICIDI ESCA FRESCA E AREA PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO LIQUIDI)
- MAGAZZINO
- LABORATORIO
- UFFICI


La modifica in progetto prevede interesserà solo ed unicamente il Fabbricato B.

Nel reparto produzione topicidi granulari si svolgono due attività: quella di produzione e quella di confezionamento. Vengono attualmente utilizzati i miscelatori CM 23 e CM 95. Questi saranno sostituiti dalla linea 90.

La capacità massima produttiva dell'impianto è 600 kh/h.



A seguito della modifica progettata, il processo produttivo sarà definito dal seguente schema a blocchi.



La società intende realizzare le seguenti modifiche:

- 1. Sostituzione dell'attuale impianto di filtrazione afferente al punto di emissione E3 (reparto preparazione topicidi);
- 2. Dismissione della linea di produzione topicidi (linea 23) e contestuale trasferimento dell'impianto di produzione topicidi (linea 90) attualmente installato presso lo stabilimento di Maniago (PN)
- 3. Sostituzione dei contenitori ad asse orizzontale di farine e granella di frumento attualmente presenti all'interno del reparto produzione topicidi con due silos ad asse verticale posizionati all'esterno del reparto produttivo.



Nelle immagini seguenti sono riportate la planimetria dello stato di progetto e il prospetto di progetto.




Fig. 3.4 - Planimetria dello stato di progetto.




Fig. 3.5 – Prospetto di progetto.



IMPIANTO DI FILTRAZIONE

La modifica che si intende apportare va ad interessare l'impianto autorizzato per le emissioni in atmosfera identificato con la sigla E3- Produzione topicidi - e non coinvolgerà altri punti di emissione autorizzati.

La variazione al punto di emissione E3 riguarderà la rimozione dell'impianto di filtrazione esistente e l'installazione di un nuovo impianto di filtrazione più performante con un aumento della portata di aspirazione dell'aria contenente le polveri generate dalla linea di produzione dei granulati topicidi. Questo intervento sarà realizzato in concomitanza con la dismissione della linea di produzione topicidi (linea 23) e contestuale trasferimento dell'impianto di produzione topicidi (linea 90) attualmente installato presso lo stabilimento di Maniago (PN). Tale sostituzione richiede il potenziamento dell'impianto di aspirazione delle emissioni generate dalla linea di produzione e confezionamento dei granulati topicidi.

Dal punto di vista impiantistico il progetto di modifica di tipo non sostanziale che si intende realizzare presso lo stabilimento prevede la sostituzione dell'attuale impianto di filtrazione e relativo ventilatore a presidio della linea di produzione e confezionamento topicidi, identificato dalla sigla E3, avente una portata di progetto pari a circa 30.000 mc/h, con un impianto di filtrazione più performante dotato di ventilatore di tipo centrifugo avente portata di progetto pari a 50.000 m³/h. L'aumento della portata è giustificato dal fatto che solo la linea 90 richiede un'aspirazione di 35.000 m³/h e la restante portata sarà funzionale alla filtrazione delle linee di produzione esistenti (Linea 51, 78 e deposito principi attivi).

Nell'impianto sarà convogliato anche l'aspirazione dei due silos che sarà attivata in occasione del carico di farina e granulati.

Il nuovo impianto di filtrazione rispetterà le caratteristiche tecnologiche richieste dalla normativa Industry 4.0.

Sarà inoltre dotato a camino di una sonda triboelettrica per il monitoraggio in continuo della concentrazione di particolato nelle emissioni in atmosfera con segnale di pre-allarme (5 mg/m³) e di allarme (10 mg/m³).



SOSTITUZIONE DELLA LINEA 90

La sostituzione della linea 23 con la linea 90 non produrrà variazione quali-quantitativa dei prodotti finiti né un diverso consumo di materie prime. Il vantaggio consiste nella produzione della medesima quantità di prodotto nel rispetto della tempistica richiesta dal mercato, senza ricorrere a deposito a magazzino.

Sarà garantito il bilancio di massa con le seguenti quantità:

- a) produzione attuale della linea 23: 100 kg/h su un periodo di 220 gg/anno, 16 ore/gg (circa 350 t/anno);
- b) produzione attesa della linea 90: 600 kg/h su un periodo di circa 90 gg/anno 8h/gg (circa 330 t/anno).

Non ci saranno modifiche nella tipologia né nelle quantità dei principi attivi attualmente utilizzati (bromadiolone, difenacoum, brodifacoum).

Non è possibile superare il quantitativo attualmente prodotto in quanto rappresenta anche la capacità massima di stoccaggio dei magazzini Kollant S.r.l..

Il nuovo impianto filtrante sarà posizionato esternamente al reparto produttivo al di sopra di un soppalco (dove attualmente è posizionato il filtro che sarà sostituito) ed avrà le seguenti caratteristiche.

Dati tecnici				
Portata d'aria	50.000 m ³ /h			
Superficie filtrante	418 mq.			
Rapporto di filtrazione	1,8 m/min con una portata di 50.000 m ³ /h			
Tipo tessuto filtrante	agugliato poliestere ANTISTATICO 500 gr/m ²			

Al filtro saranno collegati:

- Deposito principi attivi con recupero dell'intera tubazione esistente (nessuna variazione).
- Linea 51 produzione di topicida in ovuli, sostituzione di una parte della tubazione (nessuna variazione dimensionale).
- Linea 78 confezionamento liquidi 50 ml (nessuna variazione).



- Linea 90 produzione di topicida granulare nuova installazione (trasferimento impianto).
- Nuovi silos farinacei nuova installazione

Il ventilatore realizzato in robusta lamiera acciaio, girante a pale curve e rovesce equilibrate dinamicamente. Supportato con cuscinetti auto allineanti a sfere. Basamento, motore, portello ispezione, carter di protezione a norme antinfortunistiche, tappo scarico condensa.

Caratteristiche tecniche			
Portata	50.000 mc/h		
Pressione	400 mm/H2O		
Giri/min	1470		
Potenza installata	90 kW		
Tensione di alimentazione	380/660 Volt – _50 Hz.		
Protezione	IP 55:		
Isolamento	Classe F		

A tutela dell'impatto acustico sarà installata una cabina insonorizzante a protezione del ventilatore dim. mm $4.000 \times 3.000 \times 3.300$ (H) costruita con pannelli fonoassorbenti spessore mm 80.

Il camino di espulsione aria della sottostazione avrà un diametro di 1.000 mm ed un'altezza di 12.000 mm realizzata in lamiera zincata 10/10 completo di tubi, collari di giunzione, supporti in tubolare zincato, n. 2 prese campioni per analisi emissioni posizionati secondo le norme UNI 15259:2008.

Sarà dotato di silenziatore, stabilizzatore di flusso a normativa vigente.

In prossimità dell'uscita sarà installata una sonda triboelettrica per la misurazione delle emissioni in atmosfera.

L'adeguamento dell'impianto allo stato di avanzamento tecnologico prevede anche l'installazione di una sonda triboelettrica per il rilevamento polveri in emissione.

La lettura della concentrazione di polveri in emissione da un camino industriale è di fondamentale importanza per essere sicuri di rientrare nei limiti di legge. Inoltre, in presenza di sistemi di filtrazione permette di essere avvisati in caso di malfunzionamento degli stessi.

Grazie alla sonda triboelettrica certificata è possibile monitorare le polveri in emissione ed effettuare letture delle concentrazioni in mg/m³.



CONTENITORI DI FARINE E GRANELLA DI FRUMENTO

La modifica prevede la dismissione dei contenitori di farina presenti all'interno del reparto topicidi granulari e l'installazione all'esterno di due silos ad asse verticale in vetroresina della capacità di 38 m³ ciascuno e destinati a contenere materiali vegetali (farina tipo 00 e frumento di grano tenero).

I due silos saranno collegati all'impianto di abbattimento afferente all'emissione E3 oggetto di modifica. Il carico dei due silos avviene con sistema pneumatico.

La farina tipo 00 e frumento vengono utilizzate costantemente nel processo produttivo ed il loro approvvigionamento avverrà nell'arco dei tre mesi di produzione a coprire il consumo di circa 330 ton.

I tempi di carico dei silos sono stimati in circa 50-60 minuti.



4 DESCRIZIONE SIC/ZPS E INTERAZIONI CON LA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Dall'esame delle ultime perimetrazioni dei siti di Rete Natura 2000 della Regione del Veneto, l'area di studio è esterna ai siti della Rete natura 2000 (Figura 4.1).

Il sito più vicino si trova a circa 10 km e si tratta del sito SIC/ZPS "IT3250046 Laguna di Venezia mentre il sito SIC "IT3260018 Grave e zone umide del Brenta" si trova ad una distanza di circa 12 km (figura 4.1).




Fig. 4.1 – Inquadramento dei siti Natura 2000 nel territorio di studio (in rosso).

È stata consultata la pianificazione del comune di Vigonovo al fine di individuare i principali vincoli ed elementi della rete ecologica ambientale presenti nell'area di intervento e nel territorio limitrofo.

Il Piano di Assetto del Territorio, redatto sulla base di previsioni decennali, ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 11/2004, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili.



La fig. 4.2 (tavola 2 - Carta delle invarianti del P.A.T.) raggruppa le risorse territoriali morfologiche, paesaggistiche, ambientali, storico-monumentali ed architettoniche, vale a dire le risorse territoriali ed ambientali che costituiscono un'importante guida nelle scelte della pianificazione territoriale. Le invarianti identificano le fattispecie materiali ed immateriali da sottoporre a tutela al fine di garantire la sostenibilità delle trasformazioni con i caratteri peculiari del territorio.




Fig. 4.2 - Estratto carta delle invarianti del P.A.T. di Vigonovo

L'area di intervento è esterna agli ambiti individuati dalla cartografia.


Nella fig. 4.3 è riportato un estratto della carta dei Vincoli del P.A.T. di Vigonovo.

L'area di intervento non è interessata da vincoli.

La carta della trasformabilità (Fig. 4.4) del P.A.T del comune di Vigonovo classifica l'area di intervento ad urbanizzazione consolidata/programmata.

Vicino all'area di intervento è presente un corso d'acqua classificato come corridoio ecologico secondario.








Fig.4.3 - Estratto Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale del P.A.T. di Vigonovo









Fig.4.4 - Estratto Carta Trasformabilità del P.A.T. di Vigonovo



Il Piano di Interventi del comune di Vigonovo, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 aprile 2022, con deliberazione n. 10, classifica l'area di intervento (Fig. 4.5) come zona agricola D.






Fig.4.5 - Estratto del PI del comune di Vigonovo



Il P.I. individua nelle tavole di progetto le attività schedate ai sensi della LR 11/1987 del PRG previgente: per tali attività valgono le indicazioni specifiche riportate nelle schede progettuali.

Il P.I. individua due siti contaminati entrambi indicati nel database fornito dalla Provincia di Venezia: un sito oggetto di bonifica e uno di cui sono in corso indagini ambientali. Secondo quanto indicato all'art. 39 delle Norme Tecniche "L'utilizzo urbanistico dell'area dovrà essere preceduto da un'indagine ambientale preliminare sui parametri oggetto del possibile inquinamento e dalla verifica che questi non superino le CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) di zona secondo le modalità previste dal D. Lgs 152/2006. In caso di superamento, la trasformazione dell'area dovrà essere subordinata alla procedura prevista dall'art. 242 del citato D. Lgs 152/2006".



5 VALUTAZIONE DELL'INTERAZIONE DEL PROGETTO CON I SITI DELLA RETE NATURA 2000

Per quanto attiene la stima degli effetti della realizzazione del progetto sull'ambiente, si considerano le emissioni atmosferiche che interesseranno solo l'impianto identificato dalla sigla E3; si prevede la sostituzione del ventilatore esistente con un ventilatore avente una maggiore portata di aspirazione d'aria e verrà contestualmente aumentato il diametro della tubazione di sfogo del camino.

La realizzazione di tale intervento non comporterà incrementi produttivi e/o variazioni qualitative delle emissioni in atmosfera.

La modifica prevede la produzione di rifiuti da impianto di filtrazione costituiti prevalentemente da polveri e/o particolato di farine. Saranno oggetto di caratterizzazione analitica e successiva classificazione e saranno gestiti secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 con le modalità del deposito temporaneo.

Attualmente l'Azienda è autorizzata al solo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue assimilate alle domestiche di tipo civile. Gli interventi a progetto non generano alcun refluo e pertanto non sono previste modifiche a quanto già autorizzato.

La valutazione preliminare di impatto acustico realizzata per il progetto in esame ha dimostrato il rispetto sia dei limiti assoluti di immissione che dei limiti assoluti di emissione di cui all' art. 3 del D.P.C.M. 14/11/1997 (classe V (aree prevalentemente industriali).

Risultano quindi verificati i limiti di cui al Piano Comunale di Classificazione Acustica, approvato dal comune di Vigonovo.

L'intervento in progetto non interessa la matrice acqua, pertanto la flora e fauna di questa matrice non costituiscono un aspetto vulnerabile agli effetti del progetto.

Non sono previste né alterazioni dirette a carico del sistema suolo né sottrazione di superficie vegetata.

Le indagini conoscitive effettuate sul territorio di studio permettono di affermare che l'intervento di progetto non va ad inficiare sugli habitat di interesse comunitario riuscendo pertanto a garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti.

Si ritiene che le lavorazioni previste e gli effetti del progetto in fase di cantiere e esercizio non abbiano incidenze significative negative sui siti della Rete Natura 2000.



6 CONCLUSIONI

Sulla base di quanto esposto nella presente relazione tecnica, l'intervento in esame, corrispondente al "Progetto per la sostituzione dell'impianto di aspirazione del reparto topicidi granulari", nel Comune di Vigonovo (VE), in Via C. Colombo n. 7/7 A, catastalmente individuato al N.C.T. Foglio 2 di Vigonovo Mappale 54, per conto della ditta KOLLANT S.r.l., non genera effetti sugli habitat appartenenti ai Siti Rete Natura 2000 o sui corridoi ecologici connessi ai siti ne disturbi che rendono vulnerabili specie di interesse comunitario.

In relazione alle analisi effettuate e alle valutazioni dei possibili effetti, si ritiene con ragionevole certezza scientifica di poter escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Si ritiene quindi non sia necessaria la Valutazione di Incidenza in quanto l'intervento in progetto è riconducibile all'ipotesi di **non necessità** di Valutazione di Incidenza stessa prevista dalla D.G.R. n° 1400 del 29 agosto 2017 Allegato A, paragrafo 2.2 lettera b) punto 23 "piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

Dr. Geol. Ricciardo Artioli

